

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  
PER L' INCLUSIONE DEGLI ALUNNI  
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



**A.S. 2011/2012**

## **FINALITA'**

Il PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' è una guida d'informazione riguardante l'accoglienza, l'integrazione e l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali all'interno della nostra scuola, con particolare riferimento agli alunni con disabilità e a quelli che presentano disturbi specifici di apprendimento.

Le molteplici situazioni individuali degli allievi, i diversi livelli socio-culturali, le differenti modalità di acquisire ed elaborare informazioni, i personali ritmi e stili di apprendimento rendono necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate, attivando tutte le risorse possibili. Lo sguardo sarà focalizzato sui punti di forza, sulle potenzialità sulle quali progettare cammini di lavoro, quali il Piano Educativo Individualizzato-Progetto di vita (alunni con disabilità) e il Percorso didattico personalizzato (alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento).

Il Protocollo è stato redatto dalla Rete Scolastica "Monti Lepini" e successivamente deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al POF delle singole Scuole.

### **Il protocollo**

- contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con bisogni educativi speciali;
- definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'Istituzione Scolastica;
- traccia le linee delle possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento;
- costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

L'adozione del Protocollo di accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi per gli alunni con disabilità e successiva normativa ministeriale di riferimento relativa agli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), Legge 170 dell'8 ottobre 2010.


Il documento si propone di:

- definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno della scuola;
- facilitare l'ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali (Comune, ASL, Cooperative, Enti di formazione).

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale;
- comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell'alunno e sua accoglienza all'interno della nuova scuola con incontri ed attività programmati (incontri con le famiglie, Consigli di classe, Commissioni di lavoro, G.L.H. ...);
- educativo - didattico: incontro tra GLH operativo della scuola di provenienza e docente referente della scuola di accoglienza, incontri tra docenti dei due ordini di scuola, formazione delle classi e assegnazione alla classe, coinvolgimento del Consiglio di classe e dei genitori, predisposizione di percorsi individualizzati, differenziati, personalizzati;
- sociale: rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del progetto di vita.

**PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L' INCLUSIONE DEGLI ALUNNI  
CON DISABILITA' CERTIFICATA  
(LEGGE 104/92)**



FASI DEL PROTOCOLLO

| Iscrizione                                       |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Tempi  | Attività della famiglia  | Attività della scuola   | Attività di altri enti<br>(Altre scuole, ASL,<br>Associazioni, Comune,<br>Provincia, USP)  |
| Entro il termine stabilito da norme ministeriali | <p>La famiglia, insieme con l'alunno, può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo. I genitori procedono successivamente con l'iscrizione dell'alunno compilando l'apposito modulo disponibile in segreteria e consegnandolo nei termini prestabiliti.</p> <p>Segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia)</p> <p>Richiedere l'insegnante di sostegno</p> | <p>Richiedere alla scuola di provenienza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnosi funzionale</li> <li>• Profilo dinamico funzionale</li> </ul> <p>Apertura di un fascicolo personale da parte della segreteria.<br/>Definire il numero di ore di sostegno didattico necessarie all'alunno.<br/>In caso di particolari problematiche, fare richiesta di maggiori risorse da attribuire all'alunno.<br/>Redigere l'allegato H con il numero di ore richieste.<br/>Nel caso di alunni con certificazione di DSA contattare la famiglia.</p> | <p>Acquisire le direttive dell'USP al fine di definire le richieste per il sostegno didattico</p>  |
| Raccolta dati                                    |  |   |  |
| Febbraio - Giugno                                | <p>Presso la scuola incontro con i genitori per acquisire tutte le informazioni utili ai fini dell'inserimento nella nuova realtà scolastica.</p>  | <p>Raccolta informazioni riguardo: obiettivi prefissati raggiunti o non raggiunti, abilità cognitive, potenzialità sviluppate e modalità relazionali.</p>   | <p>Incontro con operatori sanitari ASL.<br/>Incontro con operatori scolastici della scuola di provenienza.</p>   |
| Fine anno scolastico                             |  | <p>Richiesta alla Provincia, ove necessario, di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistenza specialistica di base</li> <li>• Assistenza alla comunicazione</li> </ul>   | <p>Definizione delle richieste di assistenza specialistica e comunicazione da presentare tramite i progetti di rete.</p>                                       |
| GLHI   |  |   |  |
| Fine (inizio) anno scolastico                    | <p>Convocazione rappresentante genitori per esecuzione del GLHI</p>  | <p>Convocazione del GLHI per definire il progetto di integrazione d'istituto che indica, in merito alle situazioni di alunni diversamente abili presenti nella scuola, gli interventi, i ruoli, i tempi, le modalità, gli strumenti e le risorse strutturali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DS</li> <li>• Referente sostegno</li> <li>• Funzione strumentale</li> <li>• Rappresentante studenti</li> <li>• Rappresentante personale</li> </ul>  | <p>Convocazione per GLHI di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specialista ASL</li> <li>• Servizi sociali</li> <li>• Operatori della rete</li> </ul> |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   | ATA  |   |
| Pre-accoglienza                                   |   |  |   |
| Marzo, Aprile, Maggio                             | <p>Contattare la scuola per organizzare le attività di accoglienza.</p> <p>Per alunni con DSA verificare presso la scuola di provenienza, se al primo anno, quali iniziative sono state attuate nel percorso didattico dell'alunno.</p> | <p>Permettere al nuovo alunno la visita dell'edificio scolastico nei suoi spazi (classi, laboratori, biblioteca, palestra, uffici ecc...).</p> <p>Permettere la partecipazione attiva ad uno o più laboratori e/o attività curriculari di classe.</p>  | <p>In incontri preliminari la scuola di provenienza e la nostra scuola progetteranno attività comuni (da svolgersi presso la nostra sede) che coinvolgeranno il team docenti e personale ATA delle scuole di provenienza e di destinazione.</p> |
| Accoglienza                                       |   |  |   |
| Settembre   | <p>Per gli alunni con disturbo specifico di apprendimento, il <b>coordinatore</b> del consiglio di classe si attiva per approfondire con i genitori le problematiche del ragazzo.</p>   | <p><b>Condivisone</b> da parte di tutti gli operatori scolastici dell'alunno diversamente abile. Presentazione della situazione a tutti gli insegnanti del consiglio di classe, educatore, assistente alla comunicazione e all'autonomia, personale ATA. Lettura della Diagnosi funzionale, della relazione finale, dell'eventuale progetto continuità, delle indicazioni emerse negli incontri di pre-conoscenza.</p> |   |
| Settembre<br>primi giorni di scuola               | <p>Confronto della famiglia con la scuola per discutere delle reazioni del ragazzo ai primi giorni di scuola.</p>   | <p><b>Inserimento</b>, fondamentale nei primi giorni di scuola l'attività degli studenti "tutor" inseriti nel progetto accoglienza dei nuovi alunni. Il coordinatore del consiglio di classe verifica la normale frequenza scolastica del ragazzo.</p>   | <p>E' possibile che sia necessaria la consulenza tempestiva degli specialisti della ASL per problematiche particolari. Interessamento del Comune e dei Servizi sociali nel caso che l'alunno iscritto non frequenti le lezioni.</p>             |
| Analisi della situazione iniziale                 |   |  |   |
| Fino a metà ottobre                               | <p>La famiglia si confronterà con la scuola per analizzare le reazioni dell'alunno alle attività proposte (osservazioni tramite colloquio)</p>  | <p><b>Test di valutazione</b><br/>I docenti avranno cura di somministrare test di valutazione liberi, sistematici e guidati al fine di acquisire le reali potenzialità dell'alunno sui singoli assi di sviluppo</p>  |   |
| Diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale |   |  |   |
|   | <p>Comunicherà alla scuola ed agli specialisti delle ASL cambiamenti significativi sui singoli assi di sviluppo</p>   | <p><b>Diagnosi funzionale</b><br/>La scuola, nel caso la DF non fosse aggiornata, su indicazione del docente di sostegno e per il tramite del referente del sostegno stesso, comunicherà alla ASL di provvedere all'aggiornamento della DF stessa.</p>   | <p>Gli specialisti della ASL aggiornano la Diagnosi funzionale. Secondo le nuove normative detta diagnosi deve seguire il protocollo ICF-CY (nei casi di alunni) nel quale sono evidenziate le</p>  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>funzionalità della persona in funzione del contesto in cui opera e degli eventuali facilitatori / ostacoli.</p> <p>Per gli alunni con DSA gli specialisti della ASL forniranno indicazioni utili al fine di poter meglio definire gli strumenti facilitatori da inserire nel percorso personalizzato.</p> |
| <p>Da effettuarsi ogni nuovo ciclo scolastico<br/>Redazione di una prima revisione entro il primo GLHO</p> |  | <p><b>Profilo dinamico funzionale</b><br/>Il consiglio di classe, sulla base della DF e delle osservazioni sistematiche iniziali, redige una bozza del profilo dinamico funzionale.<br/>Si noti che nel caso la DF fosse redatta secondo il protocollo ICF-CY, il PDF di fatto confluisce nelle indicazioni della DF stessa</p>  | <p>Le ASL competenti avranno cura di revisionare la bozza di PDF elaborata dal consiglio di classe eliminando e/o integrando le parti scorrette o mancanti.</p>  |
| GLHO   |  |  |  |
| <p>Entro mese di Novembre</p>  | <p>proposte ai fini del progetto di vita dell'alunno<br/>Nel caso di adozione della programmazione differenziata (P.E.I.) i genitori si impegnano a sottoscrivere l'adozione della suddetta programmazione</p> | <p><b>Programmazione didattica</b><br/>Il consiglio di classe di concerto con gli specialisti della ASL, i genitori e gli altri operatori del gruppo di lavoro, preso atto delle direttive del PDF, decide la scelta del tipo di programmazione da adottare tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmazione didattica curricolare con obiettivi minimi</li> <li>• Programmazione differenziata non riconducibile ai programmi ministeriali</li> </ul> | <p>Specialisti ASL forniscono indicazioni di al fine di individuare e scegliere al meglio la tipologia di programmazione da adottare</p> <p>Non previsto per alunni con DSA.</p>   |
| Redazione del piano educativo  |  |  |  |
| <p>Periodo immediatamente successivo al GLHO</p>   | <p>Se il piano adottato è di tipo differenziato (P.E.I.), i genitori danno assenso formale sottoscrivendo lo stesso entro un termine fissato.</p>  | <p><b>Redazione del piano educativo</b><br/>Il docente di sostegno, responsabile della redazione del documento, di concerto con i docenti del consiglio di classe, in riferimento alle decisioni adottate nel GLHO, redige il piano educativo.<br/>Una copia del piano educativo viene fornita ai genitori.</p>  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | Si ricorda che nel caso dei disturbi specifici dell'apprendimento il consiglio di classe deve provvedere alla redazione di un programma personalizzato (che tenga quindi conto dei problemi del ragazzo) che ha sempre obiettivi riferibili ai programmi ministeriali. |  |
| Verifiche intermedia e di fine anno scolastico |  |  |  |
| Fine primo quadrimestre                        |  | <b>Convocazione GLHO</b><br>Verifica ed eventuale rimodulazione del piano educativo progettato.<br>Adozione di eventuali nuove proposte.   | Revisione eventuale della Diagnosi funzionale da parte degli specialisti della ASL |
| Fine anno scolastico                           | Comunicazione di eventuali nuove necessità dell'alunno | <b>Consiglio di classe</b><br>Verifica analisi dei risultati ottenuti.<br>Redazione della relazione finale sull'esecuzione del piano educativo.  |  |

**PERSONE DI RIFERIMENTO PER L'INCLUSIONE  
DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'**

RUOLI E COMPITI

| PERSONALE            | COMPITI   |
|----------------------|---|
| Dirigente scolastico | <ul style="list-style-type: none"> <li>-gestionali, organizzativi, consultivi</li> <li>-individuazione della risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione</li> <li>-formazione delle classi</li> <li>-assegnazione docenti di sostegno</li> <li>-rapporti con gli enti coinvolti</li> <li>-istituzione di un GLH di Istituto costituito, secondo le linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, dal dirigente scolastico, il docente funzione strumentale per l'integrazione di alunni con disabilità, due docenti di sostegno, tre docenti curricolari (uno per ciascuna area disciplinare: area umanistica, scientifica ed espressivo corporea), un componente del personale ATA, una rappresentanza dei genitori (alunni con disabilità e non),</li> </ul> |
| Funzione strumentale | <ul style="list-style-type: none"> <li>-raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL, famiglie, Enti territoriali, cooperative, Enti di formazione)</li> <li>-attua il monitoraggio di progetti</li> <li>-coordina la Commissione per alunni con disabilità</li> <li>-promuove l'attivazione di laboratori specifici</li> <li>-rendiconta al Collegio docenti</li> <li>-controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita</li> <li>-promuove l'attuazione di corsi di aggiornamento e formazione territoriale</li> <li>-si informa presso il CTS sul reperimento ed uso di strumentazioni per disabili</li> </ul>  |
| Docente di sostegno  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione</li> <li>-cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe</li> <li>-svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici</li> <li>-tiene rapporti con la famiglia, esperti ASL, operatori comunali</li> </ul>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-partecipa alla Commissione per alunni con disabilità con la quale coopera per un miglioramento costante del servizio</li> <li>-coordina la stesura del PEI</li> <li>-contitolare e sostegno alla classe</li> <li>-accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'integrazione</li> </ul>  |
| Consiglio di classe  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-elabora, approva e valuta il PEI</li> <li>-definisce l'accoglienza dell'alunno con disabilità</li> <li>-decide e programma la permanenza all'interno dell'aula di classe o nei laboratori per le lezioni individualizzate</li> </ul>   |
| Docente curricolare  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'integrazione</li> <li>-partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata</li> <li>-collabora alla formulazione del PEI e successivamente predispone interventi personalizzati e consegne calibrate per l'alunno con disabilità soprattutto quando non è presente il collega specializzato</li> <li>-istruisce l'assistente educatore professionale sui compiti da svolgere durante le sue ore di lezione.</li> </ul> |
| Docente referente per il sostegno  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-partecipa alla Commissione per alunni con disabilità e riferisce ai singoli consigli delle diverse sedi</li> </ul>   |
| Docente coordinatore di classe   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-partecipa alle riunioni ASL e riferisce</li> </ul>   |
| Gruppi di studio e di lavoro per l'integrazione degli alunni con disabilità: GLHI-GLH-GLHO | (vedi allegato A)  |
| Personale educativo professionale  | (vedi allegato B)  |
| Collaboratori scolastici   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-su richiesta aiuta l'alunno negli spostamenti interni all'edificio scolastico e assiste l'alunno relativamente ai bisogni primari.</li> </ul>  |
| Commissione "Integrazione alunni con disabilità"   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-si riunisce periodicamente per organizzare attività di accoglienza e integrazione alunni con disabilità</li> <li>-analizza e verifica il livello e la qualità dell'integrazione nella classe e nella scuola</li> <li>-promuove il protocollo di accoglienza</li> </ul>   |
| Famiglia   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-sottoscrive il PEI e collabora alla sua realizzazione</li> <li>-segue i contatti con gli specialisti che seguono l'alunno</li> <li>-sottoscrive e si impegna a realizzare il patto educativo e di integrazione scolastica (vedi allegato C)</li> </ul>   |



**I gruppi di studio e di lavoro che si occupano dell'integrazione degli alunni con disabilità**

|                   | GLHI-Istituto  | GLH-Tecnico  | GLHO-Operativo   |
|-------------------|--|--|--|
| Aspetti normativi | 1. Legge quadro 104/92 art. 15 comma 2<br>2. C.M. n.258 del 22 settembre 1983-Indicazioni di linee d'intesa tra scuola, EE.LL. e ASL.<br>3. C.M. n. 262 del 22 settembre 1988- attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n.215 del 3 giugno 1987.<br>4. D.L.vo 16 aprile 1994, n.297 (art.317, comma 2)<br>Decreto Legislativo 297/04 art.317 | Si configura come un sottogruppo del GLHI  | Previsto dalla L.104/92  |
| Componenti        | -Dirigente Scolastico<br>-Insegnanti curricolari<br>-Insegnanti di sostegno<br>-Educatori<br>-Rappresentanti delle famiglie degli alunni disabili<br>-Operatori della ASL<br>-Rappresentanti Enti Locali   | -Dirigente scolastico<br>-Insegnanti di sostegno<br>-Insegnanti curricolari<br>-Educatrici | -Dirigente Scolastico<br>-Insegnate di sostegno<br>-Insegnanti curricolari (Scuola Infanzia - Primaria)<br>-Coordinatore di classe (Scuola secondaria di 1° e 2° grado)<br>-Genitori del singolo alunno<br>-Operatori sanitari<br>-Specialisti |
| Funzioni          | Analizza la situazione complessiva nell'ambito dell'Istituto.<br>Valuta le risorse umane e materiali disponibili.<br>Predisporre il calendario incontri.<br>Verifica gli interventi.<br>Formula proposte di aggiornamento.   | Affronta i problemi pedagogico-didattici relativi alla disabilità nella prassi quotidiana. | Stesura del Profilo Dinamico funzionale e Piano Educativo Individualizzato del singolo alunno.   |

## ACCOGLIENZA

### Come facilitare l'entrata o il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro

| FASI                                | PERSONE COINVOLTE   | TEMPI PREVISTI    |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| Scambio informazioni sull'alunno    | Gruppo Commissione per gli alunni con disabilità della scuola di accoglienza, docenti, educatori della scuola di provenienza, genitori  | Aprile            |
| Conoscenza dell'ambiente scolastico | Docenti di sostegno, curricolari, educatori e collaboratori scolastici  | Aprile-maggio     |
| Consapevolezza e condivisione       | Insegnanti di sezione, Consiglio di classe, operatori, collaboratori scolastici, genitori e specialisti                                 | Settembre         |
| Costruzione rapporti interpersonali | Docente di sostegno, educatore professionale, insegnanti curricolari, collaboratori scolastici, operatore socio-educativo assistenziale | Settembre-ottobre |
| Partecipazione ed inclusione        | Docenti di sostegno e curricolari di sezione o della classe   | Novembre-dicembre |

Allegato B

### I COMPITI E LE RESPONSABILITA' DELL'ASSISTENTE EDUCATIVO SCOLASTICO

*L'assistente educativo è previsto dall'articolo 13 della legge 104/92. L'assistente educativo ha compiti di affiancamento alla struttura scolastica durante la frequenza dell'alunno disabile non autonomo, al fine di sostenerlo e di aiutarlo.*

#### **Aree di pertinenza del personale educativo - assistenziale**

L'esigenza di tale personale nel processo di integrazione nasce dalla necessità di dare risposta a bisogni materiali (cura della persona, deambulazione- attrazione di prassi e, ...) e ad esigenze immateriali (bisogno di comunicazione, riconoscimento del proprio corpo, riconoscimento del rapporto distanza - vicinanza con le altre persone, relazioni partecipate, ...).

Se si tiene conto che il personale educativo - assistenziale viene assegnato in presenza di un alunno in situazione di handicap con deficit particolarmente grave e che non è possibile prefigurare in via generale un quadro organico ed esauriente di aree di intervento -le quali dovranno essere, individuate e attivate nell'ambito della concreta situazione scolastica a contatto con il soggetto interessato-, è evidente che le aree di seguito individuate costituiscono un elenco indicativo:

- autonomia personale sul piano delle risposte di base (mangiare, camminare, uso dei servizi, vestirsi, svestirsi, ...);
- autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente scuola, esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno, ...);
- uso di strumenti protesici;
- ampliamento delle forme di comunicazione e relazioni già presenti nella persona in situazione di handicap;
- prima conoscenza, anche in forma soltanto intuitiva, dello spazio, del tempo, dell'ordine, delle quantità delle cose;

Più specificamente con riguardo ai compiti di assistenza per "l'autonomia":

- prendere a, sfogliare il vocabolario, usare il computer appunti per alunni con difficoltà nell'uso delle mani o minorati visivi;
- assistere alunni paraplegici o tetraplegici;
- contenere alunni ipercinetici o con turbe del comportamento;

- con riguardo all'assistenza per " la comunicazione", assistere nella " comunicazione facilitata o aumentativa " alunni autistici e con cerebrolesione;
- per gli alunni audiolesi non protesizzati svolgere attività di interpreti gestuali e per quelli protesizzati svolgere attività di facilitatore nella comunicazione orale e dopo-scuola anche domiciliare- qualora questi compiti non siano ancora di competenza di personale assegnato dalle Province ai sensi della L.n. 67/93).

Il personale educativo - assistenziale si inserisce nell'itinerario già avviato e privilegia gli aspetti più strettamente educativi, assistenziali e globali del progetto messo in campo. In genere questi interventi sono fondamentali per una effettiva integrazione scolastica.

### **Attività del personale educativo - assistenziale**

Sinteticamente il personale educativo - assistenziale è tenuto a:

- a) agire contemporaneamente (specie nei casi particolarmente gravi) ai docenti di classe al fine di predisporre la "giusta comunicazione" per favorire le attività didattiche;
- b) b) costruire in accordo con i docenti di classe, un piano di lavoro all'interno del Piano Educativo Individualizzato per l'alunno in situazione di handicap;
- c) c) evitare una gestione puramente assistenziale dell'alunno in situazione di handicap pur costituendo essa la base da cui muovere;
- d) d) assumere conoscenze complete sull'alunno in situazione di handicap in modo da possedere un quadro della sua personalità (più oltre la descrizione dei suoi deficit), partecipando - qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno ai lavori di messa a punto del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato;
- e) e) garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno in situazione di handicap;
- f) f) interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori, ...) e con il personale dei servizi del territorio;
- g) g) proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l'alunno in situazione di handicap nell'ambito del percorso scolastico;
- h) h) collaborare con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste dalla scuola in cui opera;
- i) i) sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità per quanto si riferisce l'entrata in servizio e la presenza a scuola;
- j) j) partecipare alle attività di formazione e aggiornamento attivate espressamente per loro.

**ACCORDO DI PROGRAMMA**  
**Patto educativo e di integrazione scolastica degli alunni con disabilità.**

Il patto di corresponsabilità scuola-famiglia è un documento nel quale entrambe le parti in causa, considerate le esigenze e le aspettative, stabiliscono una serie di accordi al fine di costruire una relazione fondata sul rispetto, sulla collaborazione e sulla fiducia. Scuola e famiglia devono diventare consapevoli di essere le più importanti istituzioni educative e che, nel rispetto dei reciproci ruoli, condividono il medesimo progetto educativo, che ha come obiettivo la crescita formativa.

Scuola e famiglia, attraverso questo contratto, intendono coordinare i rispettivi interventi educativi nella consapevolezza che solo se si riconoscono e rispettano vicendevolmente, solo condividendo il medesimo progetto formativo, quindi scoraggiando i comportamenti inadeguati e incentivando quelli appropriati, possono presentarsi ai ragazzi come fronte unito di adulti che cooperano per guidare i ragazzi nel proprio processo di maturazione. In questo modo, inoltre, si facilita la comprensione e l'integrazione riguardo a cosa significhi vivere in un contesto sociale fatto di regole e valori condivisi.

A tali scopi la scuola ha predisposto l'ACCORDO DI PROGRAMMA: un contratto formativo che viene consegnato ai genitori al momento dell'iscrizione; le famiglie sono tenute a manifestare o meno la propria adesione entro sette giorni dalla data di consegna. Decorso tale periodo il contratto verrà ritenuto accettato.

Il patto di corresponsabilità chiama in causa le seguenti parti: Dirigente Scolastico, docenti e non docenti, genitori, alunni ed eventuali educatori; è un impegno che ci lega tutti: va letto con attenzione e volontariamente sottoscritto dalle parti.

All'inizio dell'anno scolastico, entro il mese di Novembre, il contratto formativo viene adottato, con eventuali adattamenti, all'interno di ogni consiglio di classe, controfirmato dalle parti contraenti e depositato agli atti.

**LA SCUOLA SI IMPEGNA A:**

- Conoscere i bisogni formativi del ragazzo diversamente abile per programmare il Piano Educativo Individualizzato (PEI), considerando la situazione di partenza e monitorando il percorso in itinere.
- Favorire l'integrazione nella classe, la socializzazione con i coetanei e il rapporto educativo con gli adulti (docenti e personale scolastico).
- Motivare gli alunni all'apprendimento, aiutandoli a scoprire e valorizzare le proprie capacità ed attitudini, spiegando loro dove sono arrivati, dove possono giungere ed il percorso formativo che devono compiere.
- Coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche affinché lo studente sia sempre in grado di affrontare con serenità ed in modo proficuo il lavoro a casa.
- Comunicare alle famiglie i risultati intermedi e finali da raggiungere in ogni disciplina.
- Spiegare quali sono le norme comportamentali che ogni alunno dovrà rispettare.
- Controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi e problemi, portando all'attenzione della famiglia eventuali comportamenti insoliti.
- Garantire le forme di vigilanza necessarie ad evitare, per quanto possibile ogni forma di scorrettezza e prevaricazione tra gli studenti.
- Prevenire e controllare fenomeni di bullismo, discriminazione e vandalismo, in collaborazione con le famiglie.
- Mantenere i rapporti con l'equipe medica che ha in cura il ragazzo (ASL, servizi sociali o comunali).
- Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto e comportamento, in modo di poter intervenire insieme al primo insorgere di difficoltà


**I GENITORI SI IMPEGnano A:**

- Responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme della vita comunitaria, stabiliti all'interno del Regolamento d'Istituto.
- Sostenere lo studente nel suo lavoro a casa e a scuola.
- Favorire l'autonomia personale dei figli, aiutandoli nell'organizzazione di tempi e spazi adeguati per lo svolgimento dei compiti, di attività extrascolastiche, del gioco e del tempo libero.
- Parlare con i propri figli del lavoro svolto a scuola e partecipare in forma collaborativa all'azione dei docenti.
- Informare la scuola in caso di problemi, scolastici o comportamentali, che possano incidere sulla situazione formativa dello studente.
- Giustificare le assenze sull'apposito libretto.
- Firmare per presa visione le comunicazioni e le verifiche consegnate allo studente o segnalate nel diario personale.
- Segnalare situazioni critiche: fenomeni di bullismo o vandalismo, che si verificassero a scuola, nel cortile o durante il tragitto.
- Partecipare costantemente ed attivamente alle assemblee dei genitori.
- Segnalare alla scuola eventuali disservizi.
- Rispondere direttamente ed economicamente di eventuali danni a cose e/o persone causati dai propri figli in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento d'Istituto.
- Sottoscrivere per accettazione il PEI, dopo averne presa visione, in accordo con i docenti.
- Ad aiutare gli alunni ad acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e modulare su questi impegni e aspettative.

## DOCUMENTAZIONE

| DOCUMENTO  | CHI LO REDIGE  | QUANDO   |
|--|--|--|
| <p><b>DIAGNOSI FUNZIONALE</b><br/>           Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di possibile evoluzione dell'alunno certificato</p>  | <p>Operatori ASL o specialisti privati con opportuna vidimazione dell'ASL</p>  | <p>All'atto della prima segnalazione, è rinnovata ad ogni passaggio fra un ordine di scuola all'altro e/o secondo i tempi indicati dal DPCM 185/2006</p> |
| <p><b>PROFILO DINAMICO FUNZIONALE</b><br/>           Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo didattico e socio-affettivo (in base alle linee guida degli accordi di programma</p> | <p>Operatori socio-sanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, genitori dell'alunno (art. 12, commi 5° e 6° della L. 104/92)</p>   | <p>Viene aggiornata alla fine della Scuola d'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e durante la Scuola Secondaria di secondo grado</p>           |
| <p><b>PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO</b><br/>           E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie</p>                              | <p>Gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno, operatori enti locali e i genitori dell'alunno.</p> <p>Nel caso di alunni con DSA il consiglio di classe è chiamato a redigere il programma personalizzato ove saranno messe in evidenza le attività compensative e dispensative del ragazzo.</p> | <p>Viene formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico (fine novembre)</p>  |
| <p><b>VERIFICA E VALUTAZIONE intermedia</b><br/>           Riscontro delle attività programmate nel PEI con eventuali modifiche</p>  | <p>Insegnanti di sostegno e curricolari</p>  | <p>A metà anno scolastico (fine gennaio)</p>   |
| <p><b>VERIFICA E VALUTAZIONE finale</b><br/>           Riscontro delle attività programmate nel PEI</p>  | <p>Insegnanti di sostegno e curricolari</p>  | <p>A fine anno scolastico (giugno)</p>   |

**ALUNNI CON DISABILITA'**  
**(LEGGE 104/92)**



**ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
(DSA)  
LEGGE N. 170/2010**

Allegato D

Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010

**LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170**

***Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.***

(10G0192)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

**Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia**

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

**Avvertenza:**

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulle promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Art. 2**

**Finalità**

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:
  - a) garantire il diritto all'istruzione;
  - b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
  - c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
  - d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
  - e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
  - f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
  - g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
  - h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

**Art. 3**

**Diagnosi**

1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

#### **Art. 4**

##### **Formazione nella scuola**

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e' autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

*Note all'art. 4:*

- La legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009.

#### **Art. 5**

##### **Misure educative e didattiche di supporto**

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:

- a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
- b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

#### **Art. 6**

##### **Misure per i familiari**

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.

2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 7**

##### **Disposizioni di attuazione**

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

#### **Art. 8**

##### **Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome**



1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

**Art. 9**

**Clausola di invarianza finanziaria**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

I disturbi specifici di apprendimento sono fragilità di natura neurobiologica e pertanto non possono essere risolti, ma solamente ridotti (compensazione del disturbo). Tra questi si possono distinguere:

- la dislessia evolutiva che è un disturbo settoriale di lettura;
- la disortografia che è la difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto;
- la disgrafia che è la difficoltà a produrre una grafia decifrabile;
- la discalculia che è il deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o calcolo.

A questi possono associarsi disturbi specifici del linguaggio (disnomia) e quelli legati alla funzione motoria (disprassia). La presenza di una o più fragilità si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista. La scuola attiverà il Protocollo previsto per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento ogni qualvolta entrerà in possesso della suddetta diagnosi. In particolare perseguirà le seguenti finalità:

- garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti;
- favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;
- ridurre i disagi formativi ed emozionali.

La famiglia sarà invitata a collaborare con la scuola al fine di perseguire un armonico sviluppo psico-fisico del proprio figlio/a attraverso la definizione di un Percorso didattico personalizzato condiviso.

In modo commisurato alle necessità individuali e al livello di complessità del disturbo, per i suddetti alunni, verrà garantito l'utilizzo di strumenti compensativi cioè tutti quegli strumenti che consentono di evitare l'insuccesso scolastico a causa delle difficoltà dovute al disturbo e l'applicazione di misure dispensative ovvero quegli strumenti che consentono di evitare l'insuccesso scolastico a causa delle difficoltà dovute al disturbo e l'applicazione di misure dispensative ovvero quegli adattamenti delle prestazioni che permettono all'alunno una positiva partecipazione alla vita scolastica. **La Nota**

**Ministeriale n. 4099 del 5 ottobre 2004** indica quali strumenti compensativi essenziali:

- Tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto, e dei vari caratteri.
- Tavola pitagorica.
- Tabella delle misure, tabella delle formule geometriche.
- Calcolatrice.
- Registratore.
- Computer con programmi video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale.

Per gli strumenti dispensativi, valutando l'entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo caso, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti:

- Dispensa della lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline.
- Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera.
- Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.
- Organizzazione di interrogazioni programmate.
- Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.

Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso scolastico, in base alle fasi di sviluppo dello studente ed ai risultati acquisiti.

Tali strumenti e misure vanno utilizzati costantemente in tutti i gradi di scuola; è indispensabile, quindi, che il Piano didattico personalizzato accompagni l'alunno in tutto il suo iter scolastico. In sintesi, il PDP viene introdotto dalla diagnosi specialistica a cui fanno seguito le osservazioni/considerazioni dei docenti dell'Intersezione/ Interclasse / Consiglio di Classe e della famiglia. Di seguito verranno considerate le caratteristiche del processo di apprendimento e verrà valutata la

consapevolezza da parte dell'alunno del proprio modo di apprendere, dopodichè si metteranno in atto le strategie metodologiche e didattiche opportune.

### **Conoscenza ed accoglienza**

- **Certificazione DSA**: presa d'atto a settembre
- **Osservazione** dello studente anche mediante la somministrazione di prove specifiche. Realizzazione di una scheda analitica delle difficoltà e delle potenzialità da rilevare, a cura dell' Intersezione/ Interclasse /Consiglio di classe, entro il mese di novembre.
- **Rinforzo** e dialogo con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e di accettazione delle proprie difficoltà.
- **Inserimento** nella classe. Gli studenti DSA saranno opportunamente presentati ai loro compagni e verranno condivisi gli strumenti, quale aiuto per il superamento delle difficoltà.
- **Incontro** con i genitori.

### **Elaborazione del percorso didattico personalizzato**

Il Consiglio di classe/ Interclasse / Intersezione approva il Piano Didattico Personalizzato nelle sue caratteristiche generali e nelle singole discipline. Esso è costituito di una parte generale e di una parte specifica di programmazione delle singole discipline. Il piano disciplinare è allegato alle programmazioni disciplinari dei singoli docenti.

### **Valutazione intermedia di Istituto dei risultati conseguiti dagli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento**

Nel corso di attivazione del protocollo saranno effettuate verifiche dei singoli casi, della situazione globale e delle azioni attivate per il sostegno all'apprendimento degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.

### **Servizio di consulenza e supporto**

L'Istituto attiverà gradualmente, in base alle reali disponibilità, un servizio di consulenza sui DSA, di documentazione delle migliori esperienze e di dotazione strumentali, da quelle tradizionali a quelle di hardware e software che l'evoluzione delle tecnologie potrà mettere a disposizione.

### **Libri di testo**

L'Istituto sceglie come criterio preferenziale, nell'adozione dei libri di testo, edizioni di libri con disponibilità di Cd Rom e/o DVD per studenti con DSA.

## LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per la valutazione degli alunni con disabilità si applica il disposto dell'articolo 318. del D.L.vo n. 297, 16 Aprile 1994, in cui è esplicitato: "Alla valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline." "Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali."

Art. 16 Legge n.104 Valutazione del rendimento e prove d'esame. Per quanto riguarda inoltre la valutazione, va tenuto presente la L.148/90 sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare, in particolare gli artt.1,3,4,5,6. O.M. 80/95 Titolo I art.3 c. 3 (confermato ed integrato dall'O.M. 330/97 e dall'O.M. 65/98 e dall'art. 1 dell'O.M. 128/99): "La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap è operata, sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.

Ultimo documento importante è il Regolamento sulla Valutazione del CdM 13/03/09 applicativo della L. 169 del 30/10/2008 di cui riportiamo gli articoli 9,10,11

### Articolo 9

#### Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del decreto legislativo n. 297 del 1994.
6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità, anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

### Articolo 10

#### Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

### Articolo 11

#### Valutazione degli alunni in ospedale

1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni ai fini della valutazione periodica e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 ha una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

## LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

La valutazione degli alunni con disabilità è scandita in tre momenti:

- l'iniziale registrazione della situazione di partenza;
- la regolazione in itinere dell'azione educativa, confrontandola con le previsioni elaborate nel P.E.I.;
- l'osservazione dei progressi registrati dopo le verifiche.

Nella **scuola dell'obbligo** la valutazione degli alunni con disabilità viene effettuata tenendo conto del progetto contenuto nel P.E.I. ed, eventualmente, delle discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici e delle attività che hanno anche parzialmente sostituito le discipline stesse. Questo adempimento spetta al Consiglio di classe.

Le **prove d'esame** nella scuola dell'obbligo vengono predisposte sulla base degli elementi e dei criteri didattici adottati nel P.E.I. e mirano a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

**Negli istituti superiori** gli studenti con disabilità possono essere valutati secondo i parametri degli altri alunni o secondo il P.E.I.

Nell'ultima ipotesi, se gli obiettivi non sono riconducibili ai programmi ministeriali, previo consenso della famiglia, verranno attribuiti dei voti il cui valore è considerato solo per il conseguimento dell'attestato dei crediti formativi.

Per le eventuali **prove d'esame, qualora la programmazione si rifà ai programmi ministeriali**, gli alunni hanno la possibilità di svolgere verifiche equipollenti e in tempi più lunghi, con la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.